

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **83/1985** (ECLI:IT:COST:1985:83)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **26/02/1985**; Decisione del **19/03/1985**

Deposito del **20/03/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10788**

Atti decisi:

N. 83

ORDINANZA 19 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 20 marzo 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente della Provincia di Bolzano, notificati il 21 novembre 1977, il 12 novembre 1977, il 19 aprile 1979, il 24 aprile 1980, depositati rispettivamente il 28 novembre 1977, il 21 dicembre 1977, il 27 aprile 1979 e il 2 maggio 1980 ed iscritti ai nn. 22 e 23 del 1977, 10, 11 e 12 del 1979, 10 e 11 del 1980, per conflitti di

attribuzione sorti in materia di istruzione pubblica.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con i sette ricorsi indicati in epigrafe, di cui uno contro il Decreto del Ministro P.I. 15 settembre 1977 ed altro contro telegramma 6434/77 dello stesso; due contro Decreto del predetto Ministro in data 9 febbraio 1979, due contro Decreto dello stesso in data 9 febbraio 1980 e infine uno contro d.P.R. 6 febbraio 1979, la Provincia Autonoma di Bolzano rivendicava la propria competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti indicati, tutte relative ad orari e programmi di Scuole medie varie della provincia, chiedendo di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti stessi,

che si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri in ciascun giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che, riconosciutane l'infondatezza, i ricorsi venissero respinti,

che, però, successivamente, previa delibera 3 settembre 1984 del Consiglio Provinciale di Bolzano, con atto notificato il 31 ottobre 1984, la Provincia rinunciava a tutti i ricorsi sopradescritti, e l'Avvocatura Generale, in nome e per conto del Presidente del Consiglio, accettava la rinuncia, ponendo adesione in calce alle prime cinque rinunzie, e accettando quella relativa ai ricorsi nn. 10 e 11/1980 con separato atto 27 novembre 1984,

che, riferendosi i ricorsi alle stesse materie e dovendo essi avere, attesa la rinuncia, la stessa sorte processuale, possono essere riuniti in unico giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara estinto il processo a seguito di sopravvenuta rinuncia, ritualmente accettata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE. - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.